

Ordinanza n. 24 del 20.12.2006

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli

Vista la legge 28.1.94 n° 84 e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito con modificazioni in legge n. 647 del 31.12.1996;

Visto il D.M. 28.01.2005 di nomina di Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli ;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell' Autorità Portuale di Napoli;

Vista la direttiva comunitaria 2005/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 che prevede, tra l'altro, l'individuazione di misure, procedure ed azioni volte a limitare e mitigare le conseguenze di eventuali attentati dagli effetti devastanti;

Vista la vigente disciplina recante norme di carattere generale per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e/o pedoni in ambito del Porto di Napoli;

Vista l'ordinanza n. 3 del 26.01.2004 che approva il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex articolo 68 Codice della Navigazione;

Vista la delibera del Comitato Portuale n. 13 del 11.07.2006 con la quale vengono approvati i criteri delle spese di copertura assicurativa contro gli atti di terrorismo nonché delle spese di realizzazione degli impianti e di gestione del sistema di security;

Ritenuto opportuno individuare le modalità di finanziamento e i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra l'Autorità Portuale, gli operatori portuali e le compagnie di navigazione in maniera tale da non comportare effetti distorsivi della concorrenza e da rispettare le aree di rischio previamente individuate;

Vista la delibera n. 37 del 14.12.2006 con la quale il Comitato Portuale ha approvato i contenuti della presente ordinanza.

Ordina

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 68 del Codice della Navigazione, approvato con l'ordinanza n. 3 del 26.01.2004, è così modificato:

*“I richiedenti il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli che precedono sono tenuti al versamento di **euro 1000,00** a titolo di tariffa per il connesso servizio di vigilanza assicurato da parte dell'Autorità e per la copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti terroristici, la realizzazione degli impianti ed la gestione del sistema di security.*

*Per gli autotrasportatori che si avvarranno della procedura di semplificazione, prevista dal protocollo di intesa siglato tra Autorità Portuale di Napoli, Federazione Autotrasportatori Italiani e Amministrazione delle Dogane, la tariffa sarà pari a **€ 600,00**, inoltre, gli autotrasportatori suddetti dovranno munirsi del contrassegno denominato “A” rilasciato da questa A.P. per ogni mezzo che ciascuno intenda utilizzare, previo pagamento di un versamento di **€ 50,00** cadauno.*

La somma di cui al precedente comma deve essere versata ad istruttoria conclusa e prima dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 5 del presente regolamento presso la Cassa dell'Autorità, ovvero mediante accredito della somma, con indicazione della causale su C/C postale n. 17212804 intestato all'Autorità Portuale di Napoli, ovvero mediante inoltro a mezzo posta di assegno circolare non trasferibile intestato all'Autorità Portuale di Napoli ovvero secondo altre modalità e/o procedure che possono essere successivamente individuate dall'Ufficio Ragioneria dell'Autorità.

Detta autorizzazione è annuale e dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.”

Articolo 2

A decorrere dal 01.01.2007 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, i contravventori saranno punibili a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Francesco NERLI